

FAQ N. 9

Chiarimenti in merito all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale all'interno del Sistema di accoglienza e integrazione e in merito ai servizi loro erogabili, alla luce di quanto disposto dal dl 130\2020

Domanda

Alla luce del dl n.130 del 21 ottobre 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare (...) possono essere accolti i richiedenti protezione internazionale all'interno del sistema di accoglienza e integrazione? Quali spese possono essere rendicontate a supporto degli stessi?

Risposta

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 1-sexies del D.L. 416/1989, come modificato dal D.L. 130/2020, sono stati distinti due livelli di servizi da erogare all'interno del sistema di accoglienza e protezione: un primo livello, destinato ai richiedenti protezione internazionale che beneficiano di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico - culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio. Un secondo livello di servizi, al quale accedono le altre categorie di beneficiari, diversi dai richiedenti protezione internazionale, finalizzato all'integrazione, e dunque all'orientamento al lavoro e alla formazione professionale.

Il dl 130/2020 pertanto riammette nel Sistema di accoglienza e integrazione la categoria di richiedenti protezione internazionale. Per tale categoria, in ogni caso, non potranno essere impegnate le voci di budget di cui alla lettera l e le voci di budget ascrivibili alle micro voci D9-D15 Ord. e minori e D8- D14 DM/DS del budget, che saranno in uso a partire dal mese di gennaio per i progetti in prosecuzione, previste dal progetto: orientamento al lavoro e la formazione professionale (così come già indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n.9934 del 22 maggio del 2020 in merito all'art 16 del dl 34/2020).

ERRATA CORRIGE: In riferimento a quanto sopra indicato, si specifica che le spese ascrivibili alle micro voci D12 per i progetti categoria ORD. e MSNA e D11 per i progetti categoria DM/DS sono riconosciute.